

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **445**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

Risoluzione

del Parlamento europeo sui progressi realizzati nel 1999 nell'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, contemplato dall'articolo 2, quarto trattino del trattato sull'Unione europea

Annunziata il 17 marzo 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i trattati, i loro protocolli e dichiarazioni, in particolare l'articolo 39 del trattato UE e le altre disposizioni relative all'applicazione del diritto comunitario,

A. ricordando che l'obiettivo del dibattito annuale è la verifica dei progressi realizzati nell'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) nonché degli impegni assunti sulla base dei trattati, degli accordi internazionali, del diritto derivato e degli orientamenti del Consiglio europeo,

B. ricordando la sua risoluzione del 14 gennaio 1999 sui progressi realizzati nel 1998 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, conformemente al titolo VI del trattato sull'Unione europea (1), nonché le risoluzioni approvate a partire da tale data relativamente all'attuazione dello SLSG,

C. considerando che la creazione dello SLSG non potrà essere perseguita correttamente e con le garanzie necessarie fin-

(1) GU C 104 del 14.4.1999, pag. 135.

tantoché il Parlamento europeo si vedrà rifiutare il potere di codecisione e la Corte di giustizia il potere di controllo giurisdizionale su tutti i settori,

D. considerando che il quadro giuridico dello SLSG si sviluppa in un modo relativamente complicato, poco trasparente e poco comprensibile da parte dei cittadini, al punto da mettere in pericolo il principio stesso della sicurezza giuridica,

E. ricordando che nel corso del 1999 i fatti più salienti sono stati:

a) l'entrata in vigore, il 10 maggio, del trattato di Amsterdam che

da un lato, ha proceduto ad una «comunitarizzazione» di talune politiche precedentemente intergovernative, limitando tuttavia il ruolo della Corte di giustizia e rinviando inspiegabilmente di cinque anni la corresponsabilità del Parlamento europeo per il nuovo titolo IV del trattato CE, il che impedisce un reale controllo giurisdizionale e democratico delle decisioni adottate in tale contesto,

dall'altro, ha ravvicinato la tipologia e le procedure per l'adozione delle misure relative al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a quelle relative alle misure comunitarie, pur prevedendo un controllo ancora molto limitato da parte della Corte di giustizia e un ruolo puramente consultivo del Parlamento europeo,

b) l'integrazione dell'*acquis* di Schengen nel quadro giuridico ed istituzionale dell'Unione, fermo restando tuttavia che tale cooperazione rafforzata

è lungi dall'aver dimostrato i suoi vantaggi dal momento che deve coesistere con il quadro organizzativo e giuridico ordinario e adattarsi alla situazione degli Stati membri che godono di uno statuto particolare sulla base dei trattati,

si attua in un quadro che presenta scarsa trasparenza e, al momento attuale, in assenza di un coinvolgimento del Parlamento europeo, come nel caso dell'asso-

ciazione del Regno Unito, della piena integrazione della Grecia, dei negoziati con la Norvegia e l'Islanda, dell'articolazione delle disposizioni «Schengen» in materia di asilo, di assistenza in materia penale e di cooperazione di polizia, ecc.,

c) la tenuta del primo Consiglio europeo dedicato interamente all'obiettivo della creazione dello SLSG: nel discutere per la prima volta di tali questioni, i Capi di Stato e di governo hanno deciso di mantenerle «in testa all'agenda politica» e di sottoporle a un esame periodico, il che ha indotto la Commissione a creare un quadro di valutazione («scoreboard») atto ad evidenziare gli obiettivi fissati nei trattati, gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo e le iniziative assunte a livello nazionale,

d) la decisione del Consiglio europeo di Colonia di istituire una Carta europea dei diritti fondamentali, cui il Parlamento apporterà il suo contributo nelle forme e con il calendario appropriati, il che non esonera in alcun modo le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri

dal rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni generali dei trattati che fanno ormai di questi diritti il fondamento dell'Unione (articolo 6 del trattato UE) o delle disposizioni specifiche come quelle sulla parità di trattamento (articolo 141 del trattato CE), la protezione dei dati (articolo 286 del trattato CE), la trasparenza del processo decisionale e l'accesso ai documenti (articolo 255 del trattato CE) nonché il diritto d'asilo (protocollo allegato al trattato),

all'obbligo di elaborare relazioni periodiche sul rispetto di questi diritti negli Stati membri, come la prima relazione presentata dal Consiglio al Parlamento europeo in materia,

e) la presentazione delle prime misure comunitarie, destinate non soltanto ai propri cittadini, bensì anche a quelli dei paesi terzi residenti nell'Unione, intese a lottare contro la discriminazione (articolo 13 del trattato CE) e il razzismo, nonché

delle prime strategie in materia di asilo (articolo 67 del trattato CE),

f) la decisione di Amsterdam di garantire un trattamento giusto ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri: una politica di integrazione più decisa dovrebbe puntare ad attribuire loro diritti e doveri paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione,

g) l'accordo politico del Consiglio, raggiunto in meno di sei mesi, sulle prime proposte concernenti la cooperazione giudiziaria civile (in materia di riconoscimento delle sentenze, di diritto di famiglia, di transazioni commerciali e di notifica degli atti) che erano rimaste bloccate per anni nel quadro intergovernativo,

h) l'impegno delle istituzioni a sviluppare una strategia di lotta contro la droga nel periodo 2000-2004, che dovrà concretizzarsi in occasione della Conferenza interistituzionale del 28 e 29 febbraio 2000; deplora a tale riguardo che la Commissione abbia voluto aderire a un nuovo piano quinquennale senza prima procedere alla valutazione dei risultati ottenuti con il piano d'azione precedente, non offrendo quindi garanzie di efficacia della strategia prescelta e dei programmi finanziati,

i) l'inerzia degli Stati membri che, nel 1999, non hanno ancora ratificato convenzioni firmate già diversi anni addietro e che rimangono ancora prive di effetto [come quelle sulla tutela degli interessi finanziari (1995), le procedure di estradizione (1995 e 1996), la cooperazione doganale (1996) e la corruzione (1997)],

j) l'entrata in vigore nel 1999 della Convenzione EUROPOL a conclusione di un processo che, avviato diversi anni fa, appare tuttavia già superato poiché crea un'istituzione che sfugge al controllo democratico del Parlamento europeo e al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia, determinando una situazione incompatibile con i più elementari principi della democrazia e dello Stato di diritto

da un lato, alla luce degli ambiziosi compiti operativi assegnati dal Vertice di Tampere,

dall'altro, a seguito della necessità di creare un legame più diretto con i procuratori nazionali nel quadro del progetto EUROJUST, il che rende assolutamente necessaria una revisione della Convenzione Europol attraverso nuovi atti previsti dal trattato appare inevitabile (« decisioni quadro » per gli aspetti regolamentari, quali le disposizioni in materia di reati o le modalità di cooperazione di polizia e di partecipazione a équipes congiunte o l'avvio di indagini e « decisioni » per gli aspetti strutturali o funzionali),

k) la fine del programma di lotta contro la criminalità organizzata 1997/1999 anche se alcune questioni sono rimaste in sospeso, tra cui in particolare quella relativa alla valutazione dei risultati ottenuti negli Stati membri e nei paesi candidati e la necessità di assicurare, mediante una nuova strategia, una continuità con le azioni già avviate,

l) un inizio d'apertura, dopo il Vertice di Tampere, nei lavori del Consiglio sebbene accompagnato da un approccio molto formalista che non rimette in causa il processo decisionale reale (come se « tutto debba cambiare perché nulla cambi... ») e che ha suscitato la richiesta legittima dei parlamenti nazionali (in particolare del parlamento olandese) e del Parlamento europeo di aver accesso in modo tempestivo ai documenti iscritti all'ordine del giorno dei Consigli, nonché di istituire una cooperazione leale tra le istituzioni,

m) il riconoscimento della necessità di una strategia comune in materia di immigrazione e di asilo e di ravvicinamento delle legislazioni nazionali sulle condizioni di ammissione e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi,

n) i primi casi di mancata consultazione e/o informazione del Parlamento europeo in occasione:

dell'adozione di atti relativi all'armonizzazione della legislazione penale degli Stati membri o all'organizzazione e all'attività di Europol, dello svolgimento dei lavori nel settore della giustizia e degli affari interni a livello internazionale (Nazioni Unite, OCSE, Consiglio d'Europa),

della valutazione dei paesi candidati per tutto ciò che riguarda l'attuazione dello SLSG e il futuro allargamento della cooperazione Schengen,

F. osservando che bisognerà affrontare i gravi problemi connessi alle difficoltà di accesso alla giustizia (per esempio per quanto riguarda la disponibilità di assistenza giudiziaria) e al sovraccarico di lavoro dei tribunali, nel senso che si tratta di una condizione necessaria se si vuole realizzare appieno la promessa implicita contenuta nella Carta, in base alla quale essa costituisce il baluardo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

G. avendo preso atto delle risposte fornite dal Consiglio e dalla Commissione in merito alle domande loro rivolte nonché dell'elenco degli atti adottati nel 1999 — quelli su cui il PE non è stato consultato o informato e quelli le cui procedure sono in corso presso il Consiglio — e del programma delle misure contemplate dalla Presidenza del Consiglio a seguito del Consiglio europeo di Tampere,

H. avendo preso nota delle osservazioni formulate dai rappresentanti dei parlamenti nazionali e della società civile, in occasione dell'audizione del 30 novembre 1999 organizzata dalla sua commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, in particolare per quanto concerne il persistere di un duplice deficit democratico fintantoché la codecisione non sarà stabilita,

I. avendo considerato il programma legislativo della Commissione per l'anno 2000,

quanto alle relazioni interistituzionali

1. deplora che il dibattito annuale sui progressi realizzati nell'attuazione dello SLSG non abbia luogo sulla base di una relazione scritta elaborata dal Consiglio e trasmessa in via preliminare al Parlamento europeo;

2. chiede alle istituzioni nazionali ed europee di iscrivere all'ordine del giorno della prossima CIO la democratizzazione dello SLSG, con l'obiettivo di affidare al Parlamento europeo i poteri di codecisione e alla Corte di giustizia i poteri di controllo giurisdizionale;

3. si dichiara preoccupato per il fatto che, nonostante tutti gli impegni assunti al massimo livello politico e istituzionale, il Consiglio non sia riuscito, nel corso del 1999, a prendere le decisioni da esso stesso programmate e che, a seguito dei problemi legati all'applicazione del diritto dell'Unione in talune parti del suo territorio, vengono sempre più spesso frapposti blocchi che mettono in pericolo l'attuazione dello SLSG;

4. esprime la propria indignazione per il modo in cui il Consiglio, con la sua carente politica d'informazione, ha mostrato di non tenere in alcun conto i diritti del Parlamento europeo, con particolare riferimento ai progressi dell'integrazione di Schengen e all'effettività dell'attuazione del programma dell'Unione, in collaborazione con i PECO, per quanto riguarda la sicurezza interna e la giustizia; invita il Consiglio a migliorare i rapporti con il Parlamento europeo per quanto riguarda

lo scambio di informazioni specialmente durante l'esame di proposte legislative (il Consiglio dovrebbe trasmettere al Parlamento, quale base di lavoro, solo l'ultima versione di ciascun documento)

il rispetto del termine di tre mesi;

ritiene che la realizzazione dello SLSG possa aver luogo con successo solo se tutte le istituzioni dell'UE lavoreranno congiuntamente a tale obiettivo, rispettandosi re-

ciprocamente e osservando le rispettive competenze;

quanto allo sviluppo dello SLSG

5. accoglie favorevolmente l'intenzione dichiarata della Presidenza portoghese di mantenere come primo punto del suo ordine del giorno l'obiettivo di sviluppare l'Unione in quanto SLSG e di operare in stretta collaborazione con il Parlamento europeo; invita la Presidenza portoghese, così come le Presidenze francese e svedese che le succederanno, a dar seguito a tale intenzione; invita la Presidenza a costituire, d'intesa con la Commissione, una task force allo scopo di assicurare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità la preparazione, l'esame e l'adozione delle misure previste per la metà del 2001 nel piano d'azione adottato dal Consiglio europeo di Tampere;

6. insiste sul fatto che, previo esame minuzioso delle numerose possibilità di conflitti di giurisdizione virtuali fra la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di giustizia delle Comunità europee e le supreme Corti costituzionali degli Stati membri e previa introduzione della legislazione appropriata, i diritti enunciati nella Carta possano, in via di principio, essere sottoposti alla giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

7. rinnova le sue critiche per quanto riguarda la frammentazione dell'azione dell'Unione volta ad attuare lo SLSG e, in attesa della riforma dei trattati, riafferma la necessità di « strategie comuni » (articolo 13 del trattato UE) in materia di asilo e di immigrazione, di riciclaggio dei capitali, di lotta contro la droga e il crimine organizzato, nonché per la negoziazione di accordi internazionali a norma dell'articolo 38 del trattato UE;

8. si compiace del fatto che il Consiglio europeo di Tampere ha assegnato alla Commissione il compito di definire un certo numero di iniziative legislative e di creare un sistema di programmazione e di

controllo per la realizzazione dello SLSG; approva la scelta di conferire a un unico Commissario tutte le competenze attinenti alla realizzazione dello SLSG nonché al rispetto dei diritti fondamentali in seno all'Unione; ribadisce tuttavia la necessità di:

rafforzare le strutture amministrative della nuova Direzione generale della Commissione, che sembrano essere ancora inadeguate ai compiti previsti;

concentrare presso nuovi servizi della Commissione i compiti esecutivi, inclusi i sistemi informatici che gestiscono dati inerenti all'attuazione dello SLSG (in particolare il sistema destinato a sostituire la rete « Schengen »), contemplati dal primo e dal terzo pilastro;

9. valuta positivamente la presentazione del documento « Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata. Una strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio » e si compiace del fatto che nei prossimi mesi verrà organizzata una Conferenza interistituzionale sull'argomento; a tale riguardo non mancherà di rivolgere tempestivamente al Consiglio proposte e raccomandazioni;

quanto alle politiche d'immigrazione e d'asilo e alla libera circolazione delle persone

10. si dichiara preoccupato per l'adozione da parte del Consiglio, senza aver consultato il Parlamento europeo, di una decisione sulle clausole di riammissione negli accordi della Comunità o negli accordi misti; ritiene che simili clausole non debbano minacciare il principio di « non-refoulement »;

11. invita la Commissione ad adottare un quadro di valutazione (« scoreboard ») sulla base delle scadenze fissate dai trattati e dai piani d'azione di Vienna e di Tampere, in modo che per ciascun obiettivo si tenga conto sia delle misure nell'ambito dell'Unione sia degli accordi e delle convenzioni con le organizzazioni internazio-

nali e i paesi terzi (in particolare con i paesi candidati, i PECO e i paesi mediterranei); invita gli Stati membri a prevedere « quadri di valutazione » nazionali complementari a quello europeo, come nel caso dei piani d'azione in materia di occupazione (sempreché si fondino su indicatori misurabili), onde poterne valutare l'impatto;

12. invita la Commissione, nelle more della futura Carta dei diritti fondamentali, ad agire in modo più deciso per quanto riguarda:

la libera circolazione delle persone (ex « pacchetto Monti ») sulla base dell'acquis di Schengen che fa ormai parte integrante del diritto dell'Unione;

il riconoscimento di uno status adeguato e dei diritti di circolazione e di stabilimento ai cittadini dei paesi terzi legalmente residenti nel territorio dell'Unione;

13. invita la Commissione, in sede di elaborazione della sua prossima proposta sull'accesso ai documenti delle istituzioni (articolo 255 del trattato CE), a ottimizzare la libertà di informazione, conformandosi all'articolo 1 del trattato UE in virtù del quale le decisioni devono essere prese « nel modo più trasparente possibile »; invita poi il Consiglio a porre termine alla pratica della riservatezza nell'esercizio della sua funzione legislativa; esorta a considerare prioritaria anche l'adozione di altre misure atte a promuovere le libertà dei cittadini, come i diritti di cui al paragrafo precedente, il diritto di voto, alle opportune condizioni, anche per i cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell'UE, nonché il diritto a non subire in condizioni adeguate discriminazioni previsto all'articolo 13 del trattato CE;

14. si compiace dell'intenzione della Presidenza portoghese di procedere all'esame della politica dell'Unione in materia di migrazioni, tenendo conto delle previsioni demografiche per i prossimi anni negli Stati dell'UE; invita il Consiglio e la

Commissione a presentare entro il primo semestre del 2000, come previsto dalle conclusioni di Tampere, la nuova strategia e le conseguenti misure legislative in materia di armonizzazione delle procedure di asilo, di definizione di un sistema di protezione temporanea e di trasformazione della Convenzione di Dublino in strumento comunitario; chiede alla Commissione di presentare entro lo stesso termine le prime proposte di direttiva per una politica di accoglienza, residenza e ricongiungimento familiare riguardo ai cittadini di paesi terzi, nonché lo sviluppo effettivo delle conclusioni di Tampere per quanto riguarda la concessione di diritti analoghi a quelli dei cittadini degli Stati membri;

15. osserva che le iniziative finora assunte nel settore della politica di asilo non fanno che rendere manifeste le difficoltà di pervenire a una posizione unitaria in seno al Consiglio e invita la Commissione e il Consiglio ad avviare una procedura d'asilo comune e un equo sistema di ripartizione degli oneri e di solidarietà finanziaria fra gli Stati membri dell'UE per quanto riguarda l'accoglienza dei rifugiati di fatto (profughi di guerra);

16. ribadisce che un regime unico di asilo europeo deve basarsi sulla piena e integrale applicazione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e che la protezione temporanea non dovrebbe escludere la possibilità di valutare le singole domande di asilo;

17. rivolge un appello affinché in seno all'Unione sia concluso un accordo sulla proposta relativa al Fondo per i rifugiati e si dichiara favorevole a un finanziamento dell'UE in caso di afflusso massiccio di rifugiati in cerca di protezione temporanea;

18. sottolinea che qualsiasi regime di protezione temporanea dovrebbe avere carattere eccezionale ed essere applicato unicamente in situazioni di emergenza caratterizzate da un afflusso improvviso e massiccio di rifugiati, secondo modalità chia-

ramente definite d'intesa con gli organismi internazionali, tra cui l'UNHCR;

19. invita altresì la Commissione a introdurre, entro la fine di giugno 2000, misure volte a garantire la protezione consolare dei cittadini dell'UE all'estero (articolo 20 del trattato CE);

20. impegna il Consiglio ad adottare nel quadro della codecisione una posizione comune che tenga conto degli emendamenti del Parlamento per quanto concerne:

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(1998) 394 - C4-0575/1998 - 1998/0229(COD));

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (COM(1998) 394 - C4-0576/1998 - 1998/0230(COD));

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (COM(1998) 394 - C4-0577/1998 - 1998/0231(COD));

21. invita il Consiglio ad adottare una posizione comune che tenga conto degli emendamenti presentati dal Parlamento alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda la sua estensione ai cittadini di paesi terzi (COM(1997) 561 - C4-0012/1998 - 97/0320(CNS)); chiede inoltre che si faccia espressa menzione dell'impegno e della volontà dei parlamenti di combattere ri-

solutamente ogni forma di discriminazione, in primo luogo quelle che colpiscono gli elementi più deboli della popolazione europea, cioè i minori;

22. dà per scontato che la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle agevolazioni sociali e fiscali per i lavoratori migranti e la specificità dei frontalieri in relazione alla protezione sociale delle loro famiglie e in materia fiscale condurranno all'emanazione delle pertinenti direttive miranti a garantire la libera circolazione dei cittadini;

quanto allo spazio giudiziario europeo

23. ritiene che l'Unione europea, in quanto SLSG, richieda assolutamente un miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie e, di conseguenza, la semplificazione e lo snellimento delle procedure, in modo da eliminare disfunzioni e ritardi;

24. chiede che venga attuato un sistema di reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari accompagnato, se del caso, dalle misure di armonizzazione legislativa strettamente indispensabili e si impegna ad adottare, nei primi mesi del 2000, le decisioni quadro in materia di lotta contro la pornografia infantile su Internet, contraffazione dell'euro e scambio di informazioni per combattere il riciclaggio dei capitali; sollecita la presentazione di una proposta legislativa per la lotta contro la tratta degli esseri umani;

25. ritiene che l'armonizzazione del diritto penale e del diritto procedurale penale in un diritto penale e procedurale europeo non debba avvenire senza che il Parlamento europeo ottenga il potere di codecisione e la Corte di giustizia poteri di controllo giurisdizionale;

quanto alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità

26. sottolinea l'importanza di assicurare trasparenza alla lotta contro la corruzione

in seno alle organizzazioni e agli organismi pubblici e privati;

27. sollecita la cooperazione tra gli Stati membri in tema di prevenzione del crimine e diffusione delle migliori pratiche intese a sviluppare un'azione coerente nel quadro delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa; chiede di essere associato alla conclusione delle convenzioni in materia di lotta contro la criminalità organizzata (ONU) e contro la cybercriminalità;

28. si impegna ad esaminare la futura strategia in materia di lotta contro il crimine organizzato per il periodo 2000-2004 e, in tale contesto, sollecita la definizione, nel 2000, di obiettivi ragionevoli e di forme efficaci di cooperazione sia nel quadro di Schengen che a livello dei Quindici; chiede insistentemente un'iniziativa della Commissione in vista della revisione della Convenzione EUROPOL e della creazione di una Commissione per l'informatica e la Libertà europea (CILE), in modo da assicurare un controllo giurisdizionale e parlamentare adeguato da parte dell'Unione e il coinvolgimento delle autorità giurisdizionali nazionali associate nell'ambito della rete giudiziaria europea e di EUROJUST; ritiene che l'ampliamento dei compiti di EUROPOL deciso a Tampere debba andare di pari passo con un rafforzamento degli

effettivi e un approfondimento di tali compiti;

29. ritiene necessario incrementare e intensificare la cooperazione tra le autorità di polizia degli Stati membri dell'Unione soprattutto di fronte a crimini transfrontalieri quali, ad esempio, l'immigrazione clandestina organizzata, il terrorismo, il riciclaggio di capitali o il narcotraffico;

quanto alla prossima Conferenza intergovernativa

30. invita gli Stati membri ad impegnarsi, in Occasione della prossima Conferenza intergovernativa; a favore di un'estensione dei poteri di codecisione del Parlamento e del rafforzamento del controllo parlamentare sulle politiche riguardanti lo SLSG, poiché solo in tal modo si potrà ottenere il consenso dei cittadini europei su tale obiettivo;

31. si compiace del fatto che il Consiglio, attraverso la Presidenza portoghese, si è dichiarato disposto a trovare un accordo con il Parlamento, il che contribuirà senza dubbio a costruire lo SLSG;

32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.